

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23042 Anno 2020

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA


Relatore: LIBERATI GIOVANNI

Data Udiienza: 07/07/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti
nel procedimento nei confronti di
D'Innella Capano Pasquale, nato a Corato il 14/7/1945
avverso l'ordinanza del 5/12/2019 del Tribunale di Rieti

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui il Tribunale ha disposto
che il vincolo sia trasferito sull'immobile sito in Roma via Gianturco n. 5.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 dicembre 2019 il Tribunale di Rieti, provvedendo sulla richiesta di riesame presentata da Pasquale D'Innella Capano, quale amministratore della S.r.l. Telpress Italia, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 16 settembre 2019 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, disposto fino alla concorrenza della somma di euro 706.082,29 nei confronti della S.r.l. Telpress Italia e, in subordine, di Pasquale D'Innella Capano per il medesimo importo, in relazione al reato di cui all'art. 10 *ter* d.lgs. 74/2000 (contestato a Pasquale D'Innella Capano per avere, quale amministratore della Telpress Italia, omesso di versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il periodo d'imposta 2014, pari a euro 839.728,00; commesso il 28 dicembre 2015), ha ridotto l'ammontare del sequestro alla somma di euro 487.390,95, disponendo che esso sia attuato su un immobile in Comune di Roma (via Gianturco 5, censito al N.C.E.U. al f. 550, n. 45, sub 16).

Il Tribunale, ritenuto il debito tributario pari alla minor somma di euro 487.390,95 (per effetto di pagamenti eseguiti dalla contribuente in adempimento di transazioni fiscali dalla stessa concluse con la Amministrazione finanziaria), ha giudicato accoglibile la richiesta di trasferire il vincolo cautelare su un altro bene, considerando che ciò non avrebbe frustrato la finalità del sequestro (strumentale alla confisca per equivalente), permanendo il dato oggettivo della sottrazione di un bene dell'indagato alla sua disponibilità, essendo tra l'altro rimessa al pubblico ministero in fase di attuazione l'individuazione dei beni da sottoporre al vincolo ed avendo la polizia giudiziaria accertato la congruità del valore del bene (privo di vincoli ipotecari) rispetto al debito tributario, così come rideterminato.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato l'erroneità del trasferimento del vincolo cautelare dalla somma di denaro dell'ammontare di euro 481.726,53, depositata in banca e assoggettata al vincolo, all'immobile in Comune di Roma, via Gianturco 5, in quanto detta somma era qualificabile come profitto del reato, quale accrescimento patrimoniale derivante dalla realizzazione dello stesso, come chiarito nella sentenza Lucci delle Sezioni Unite (n. 31617 del 2015); tale modifica non aveva inciso solamente sulle modalità esecutive del sequestro, ma aveva avuto in realtà l'effetto di anteporre il sequestro per equivalente a quello diretto, in contrasto con il contenuto del provvedimento con il quale il sequestro era stato disposto, nonché con il principio della residualità del sequestro per equivalente, cui può darsi corso solamente quando non sia possibile procedere al

sequestro diretto del profitto, come stabilito dall'art. 322 *ter*, comma 1, cod. proc. pen.

3. Il Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata nella parte relativa al trasferimento del vincolo sull'immobile in Roma, via Gianturco 5, alla luce dell'avvenuto sequestro di beni da considerare profitto del reato, come tali assoggettabili a sequestro diretto.

4. Con memoria del 30 giugno 2020 l'indagato, Pasquale D'Innella Capano, ha resistito alla impugnazione del pubblico ministero, contestando la richiesta di rideterminazione della somma fino alla concorrenza della quale eseguire il sequestro, avendo tra l'altro continuato a corrispondere le somme previste dalla transazione conclusa con l'Agenzia delle Entrate e quindi ridotto ulteriormente il debito tributario e, con esso, anche il profitto del reato da assoggettare a sequestro; si è opposto anche alla richiesta di mantenimento del vincolo sulle somme depositate in banca, non assoggettabili a sequestro diretto, in quanto non costituenti profitto del reato, essendo state depositate in banca dopo la consumazione del reato (avvenuta il 28 dicembre 2015) e anche successivamente al suo accertamento (in data 9 novembre 2017), nonché essendo provenienti da terzi estranei alle vicende relative all'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, come desumibile dalla documentazione bancaria allegata alla memoria; ha, infine, prospettato l'eccessiva afflittività del sequestro delle somme depositate in banca, per le conseguenze pregiudizievoli sulla attività d'impresa svolta dalla società amministrata dal ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso proposto dal pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va ricordato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sulla situazione patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, pur non essendo necessaria, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente (così, *ex plurimis*, da ultimo, Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 24/01/2019, Bennati, Rv. 275687; conf. Sez. 3, n.

46973 del 10/05/2018, B., Rv. 274074; Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238; Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268587; nonché Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647), in quanto il sequestro per equivalente strumentale alla confisca del profitto o del prezzo del reato postula, per la sua ammissibilità, che non sia possibile il sequestro diretto, nel patrimonio del soggetto che ha beneficiato delle condotte illecite, del profitto o del prezzo del reato commesso nel suo interesse e a suo beneficio: si tratta di principio che, come ricordato, è pacifico nella giurisprudenza, stante la funzione sussidiaria del sequestro per equivalente, principio che ora è stato recepito espressamente, anche per i reati tributari, dall'art. 12 *bis*, comma 1, d.lgs. 74/2000, introdotto dall'art. 10 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

Ne consegue che in presenza della avvenuta esecuzione del sequestro di beni (nella specie di somme di denaro depositate in banca) nella disponibilità dell'ente che ha beneficiato delle condotte illecite, qualificati come profitto del reato, non sussistevano i presupposti per poter eseguire il sequestro, per equivalente, di altri beni, appartenenti all'autore del reato, tantomeno allo scopo di liberare dal vincolo cautelare quelli dell'ente sottoposti a sequestro diretto, o, comunque, per poter trasferire il vincolo cautelare su tali beni.

Va aggiunto che, una volta eseguito il sequestro diretto di somme di denaro qualificabili come profitto del reato, non può neppure procedersi alla sostituzione di tali somme con altri beni, anche se, astrattamente, di valore pari o superiore all'ammontare di dette somme, perché tale operazione comporta la sostituzione di un bene di immediata escussione (e cioè le somme di denaro depositate in banca) con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore che sia con certezza corrispondente al profitto del reato (cfr. Sez. 3, n. 37660 del 17/05/2019, Colosso, Rv. 277833; e Sez. 3, n. 12245 del 17/01/2014, Collu, Rv. 261496), posta la preferenza accordata in via generale dall'ordinamento al sequestro del denaro (v. l'art. 517, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla l. n. 52 del 2006; cfr., in proposito, Sez. 2, n. 41049 del 26/10/2011, Cappa, Rv. 251515).

3. Nel caso in esame il Tribunale, a fronte della riduzione dell'ammontare della somma di cui era stato disposto il sequestro, a seguito del pagamento di parte del debito tributario derivante dal reato, e dell'avvenuto sequestro di somme depositate in banca di ammontare pari a tale somma, da considerare profitto del reato commesso nell'interesse dell'ente (essendo gli elementi di segno contrario stati prospettati dall'indagato solo con la memoria depositata in questo giudizio, dunque tardivamente, non essendo stata proposta impugnazione da parte dell'indagato medesimo avverso l'ordinanza del Tribunale), non avrebbe

potuto, stante la satisfattività di tale sequestro diretto, disporre anche l'immediata attuazione del sequestro per equivalente.

Va infatti ribadito il principio affermato da questa Corte secondo il quale il sequestro finalizzato alla confisca di valore è esperibile solo nel caso di insufficienza di beni da sottoporre a confisca diretta, pertanto non può essere accolta la richiesta dell'interessato volta a ridurre il sequestro diretto di somme di denaro contestualmente allargando l'entità del sequestro per equivalente su un bene immobile (Sez. 6, n. 10283 del 21/02/2019, Ingroia, Rv. 27520401).

Nè il Tribunale avrebbe potuto disporre il trasferimento del vincolo cautelare dal denaro sequestrato all'immobile in Roma di proprietà dell'indagato, sia perché, come già osservato, era stato eseguito il sequestro diretto del profitto del reato (e dunque non vi erano i presupposti per poter eseguire il sequestro per equivalente); sia perché non è comunque possibile, in presenza del sequestro di somme di denaro, il trasferimento del vincolo cautelare su altri beni, di diversa natura, sui quali il soddisfacimento della pretesa erariale sia incerto e richieda attività esecutive (come, ad esempio, la necessità di procedere alla vendita dopo la confisca del bene). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono il profitto del reato oppure un valore ad esso equivalente, non possono essere sostituite con beni mobili od immobili di identico valore, perché tale operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato (Sez. 3, n. 37660 del 17/05/2019, Colosso, Rv. 27783301).

Ne consegue la necessità dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Rieti, limitatamente al trasferimento della misura cautelare sul bene immobile.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trasferimento della misura cautelare reale sul bene immobile sito in Roma via Gianturco 5, con rinvio al Tribunale di Rieti (sezione riesame) per nuovo esame.

Così deciso il 7/7/2020